

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART.1 OGGETTO

Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle pubbliche Affissioni (D.P.A.), compresa la materiale affissione dei manifesti, così come disciplinate dalle specifiche leggi di riferimento, dai Regolamenti del Comune e dal Capitolato d'oneri allegato al presente disciplinare di gara.

ART.2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 4 (**quattro**), naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Resta stabilito che qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione e il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e/o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata.

Resta inteso che in caso di abolizione delle entrate locali summenzionate le parti addiverranno ad una modifica convenzionale del contratto e al riequilibrio del sinallagma contrattuale.

ART.3 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

L'affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
- R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- R.D. 14/04/1910 n° 639 e s.m.i.;
- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento dei contratti;

- Regolamento ICP e DA;
- Normativa vigente relativa alle entrate oggetto della concessione ed alle attività ad esse connesse e correlate.

ART.4 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia nonché di accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART.5 CANONE A BASE D'ASTA

Per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti viene stabilito un **canone annuo a base d'asta di € 2.000,00 (euro duemila/00).**

ART.6 PAGAMENTO CANONE

Il canone offerto in sede di gara , in aumento sull'importo a base d'asta, dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, rispetto al trimestre precedente.

ART.7 VERSAMENTI TARDIVI

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

ART.8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3, L. 136 del 13.8.2010 e succ.mod.)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge di cui sopra, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Nel contratto che sarà sottoscritto con l'appaltatore sarà inserita la clausola con la quale lo stesso assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/10 e successive modifiche. Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 procede all'immediata comunicazione al Comune di San Ginesio ed alla prefettura-ufficio territoriale competente. Il Comune di San Ginesio verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'opera in oggetto sia stata

inserita, a pena di nullità assoluta , un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART.9 GESTIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a fornire al Comune di San Ginesio, i seguenti servizi minimi:

-Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; nonché gestione del contenzioso in ogni ordine e grado, riscossione, rendicontazione e riversamento al Comune.

La gestione è affidata alla ditta concessionaria, che vi provvederà a proprie cure e spese, sia per quanto attiene all'esecuzione delle attività inerenti la riscossione e l'accertamento delle relative entrate, sia per quanto attiene gli impianti per le pubbliche affissioni, curandone l'installazione, la manutenzione e la sostituzione.

-La concessionaria subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi e dalla data di formale affidamento, assume la completa responsabilità del servizio, con la qualifica di **Funzionario Responsabile**, ex art. 11 comma 2 del D. Lgs. 507/93.

-La concessionaria subentra in tutte le posizioni dei concessionari precedenti conobbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso)

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario avrà l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con l'Amministrazione e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

La gestione dovrà avvenire tramite sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, capace di consentire una rapida ed agevole rendicontazione della gestione contabile, della posizione dei singoli contribuenti, e per soddisfare le necessità di estrapolazione dei dati statistici o per apportare modifiche dovute a cambi normativi o tariffari.

La concessionaria dovrà attivare un proprio sito internet o in alternativa concordare le modalità per inserire nel sito del Comune le informazioni necessarie al fine del corretto assolvimento degli obblighi tributari.

- Predisposizione di un accesso alla procedura informatica utilizzata, dal quale consentire all'Ente, in qualsiasi momento, la consultazione dello stato di avanzamento delle pratiche di ogni contribuente, nonché lo stato di riscossione e delle procedure esecutive.

- Rilascio di un documento informatico dal quale si possa evincere lo stato di riscossione dei crediti avuti in carico, dettagliatamente: per ciascun anno di provenienza e di pagamento e per ciascun contribuente.

- Rilascio, relativamente alle morosità non recuperate, di un documento attestante l'inesigibilità del credito arricchito dalle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle procedure e di tutti gli interventi effettuati.
- Il concessionario si impegna a trasmettere nel mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente che espliciti i risultati gestionali, ivi compresa l'attività di accertamento svolta.
- Il soggetto aggiudicatario dovrà individuare un proprio rappresentante al fine di tenere costantemente i contatti con il Servizio Tributi.
- Lo stesso aggiudicatario sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dal gestore del servizio o suo delegato.
- E' fatto divieto all'aggiudicatario del servizio, di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.
- Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.
- Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio, in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.

PERSONALE

Tutto il personale dovrà essere altamente qualificato ed agirà sotto la diretta responsabilità del concessionario. Esso potrà essere sostituito, per comprovati motivi, su richiesta dell'Amministrazione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione se non previsto da disposizioni di legge.

STAMPATI E BOLLETTARI

Il concessionario dovrà farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

CONSERVAZIONE ATTI

I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati dal depositario, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Sono assoggettate all'imposta tutte le fattispecie imponibili indicate nel D. Lgs. 507/1993.

ART.10 TARIFFE RISCOSSIONE

La riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni dovrà essere effettuata applicando le tariffe deliberate dall'Amministrazione e la gestione dovrà essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed il Regolamento comunale dovranno essere esposte nei locali dell'ufficio/recapito e sul sito web allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 è consentita nel corso della concessione la revisione dei prezzi ed in particolare nel caso di variazioni di tariffe superiore al 10%, deliberate dalla stazione appaltante o stabilite per legge, il canone convenuto dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale, tenuto altresì conto degli aumenti di costo del servizio.

ART.11 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

- Le affissioni dovranno essere eseguite dal concessionario che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerando il Comune.

- E' compito del concessionario controllare che le richieste siano complete in ogni parte essenziale e soprattutto per quanto riguarda il messaggio pubblicitario e il relativo periodo di esposizione.

- Il concessionario deve rimuovere con la massima sollecitudine e comunque non oltre 10 giorni tutte le affissioni che siano state eseguite fuori dagli appositi spazi, anche se esposte abusivamente da ignoti; dovrà inoltre provvedere al recupero dell'imposta con le eventuali sanzioni.

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario attraverso il proprio personale incaricato.

Dovranno essere rispettate le modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993, nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista, da intendersi attribuita al concessionario del servizio per la gravosità della prestazione.

Le affissioni dovranno essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati, anche innovativi, per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

AFFISSIONI D'URGENZA

La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs. n°507/93, per i servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita per la sua totalità a favore del Concessionario.

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

ART.12 GESTIONE IMPIANTI- OBBLIGHI CONCESSIONARIO REALIZZAZIONE IMPIANTI-

Il concessionario prende in consegna gli impianti affissionali pubblici esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Il concessionario si OBBLIGA a fornire ed installare a proprie cure e spese N.34 (trentaquattro) IMPIANTI AFFISSIONALI come da allegato progetto redatto dal Comune ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 12.07.2011 di cui ha preso visione ed accettato in fase di gara.

Gli impianti dovranno essere collocati sui siti indicati nel progetto e realizzati nelle misure e con i materiali indicati nel progetto stesso, nonché rispettare le norme di sicurezza.

L'installazione dovrà essere conclusa entro mesi 6 (sei) dalla stipula del contratto.

Al termine del contratto tutti i nuovi impianti posti in opera passeranno automaticamente nella piena proprietà e disponibilità Comunale a titolo gratuito, senza che la concessionaria possa pretendere alcun rimborso di spesa od indennizzo di sorta, anche nel caso in cui il contratto venga risolto, prima della scadenza naturale, a causa di inadempienze contrattuali o per altri fatti dipendenti ed imputabili alla concessionaria

Il concessionario dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti affissionali necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale ed a comunicare tempestivamente all'Ente le situazioni nelle quali si ravvisa la necessità di sostituzione degli impianti di pubbliche affissioni, perchè in cattivo stato.

Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione che verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.

Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali affidati alla sua gestione.

ART.13 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E RECAPITO/UFFICIO

Il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune di San Ginesio, ED AVERE nell'ambito del territorio comunale, UN UFFICIO/RECAPITO a disposizione degli utenti in orari e giorni prestabiliti.

ART.14 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al **10% del valore contrattuale**, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006, dovrà contenere la clausola di pagamento entro 15 giorni a prima richiesta scritta e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione.

La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

La cauzione è prestata a garanzia:

- del corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all'Amministrazione;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

L'importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo, s'intende ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

ART.15 RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione dalla **RCT**, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale **non inferiore a €1.000.000,00** (unmilione/00).

ART. 16 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Responsabile del Procedimento, o il funzionario preposto dell'Amministrazione, avrà sempre libero accesso negli uffici/recapiti e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

ART. 17 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

La società aggiudicataria dovrà, in ogni caso, consegnare all'Amministrazione gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'adozione delle procedure conseguenti.

ART. 18 OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Ufficio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli (anche presso gli uffici del concessionario), che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire.

Il Comune si impegna a trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

ART. 19 RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.

ART. 20 ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART. 21 RICORSI

Il concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e assumerà la veste di Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

ART. 22 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la concessionaria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio, nella seguente misura:

- Per la Fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari eseguite oltre il termine di mesi 6 dalla stipula del contratto, per ogni mese di ritardo € 500,00 (cinquecento euro) fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila euro) oltre 1 anno scatta la risoluzione del contratto per inadempienza di cui all'art.23 del presente capitolato(uno) dalla stipula del contratto.
- Per la Fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari realizzate in modo parzialmente difforme dal progetto del Comune. In tal caso, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni presentate dalla concessionaria, verrà inflitta dal Responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale, una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di € 3.000,00 (mille/00). In caso di sostanziale difformità di fornitura e posa in opera degli impianti, valutata ed accertata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tributi, si procederà alla risoluzione del contratto per inadempienza.
- Per l'inadempienza relativa al ***mancato riserbo su dati e notizie*** raccolti l'amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'impresa, può applicare una penale da € 25,16 ad € 258,00 per ciascuna violazione.

In caso di acclarata responsabilità del personale, la ditta dovrà allontanare dal servizio l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza.

- Per il **ritardato versamento** delle somme spettanti al comune, sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente sulle somme non versate o tardivamente versate oltre ad una sanzione pari al 5% dell'importo non versato.
- Per altre irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato, e dalle disposizioni vigenti, all'appaltatore possono essere inflitte penali che vanno da un minimo di € 100,00 (cento/00), fino ad un massimo di € 1.000,00(mille/00).

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'appaltatore non proceda al pagamento, l'amministrazione tratterà l'importo del valore corrispondente alle penali applicate tramite escussione della cauzione prestata; in tale caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto, anche tramite fax, dall'Amministrazione Comunale alla concessionaria per il tramite del suo Rappresentante; questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui

all'articolo successivo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa aggiudicataria con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 23 INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto al rappresentante della concessionaria, mediante raccomandata a.r.; nella contestazione sarà fissato il termine di 15 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- Mancata fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari come da allegato progetto dell'amm.ne com.le accettato in sede di gara, come meglio descritto all'art.12 del presente capitolato.
- Fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari eseguite oltre 1 anno (uno) dalla stipula del contratto.
- Fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari eseguite non a regola d'arte od in modo non conforme al progetto dell'amm.ne com.le accettato in sede di gara;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi accertati dalla direzione dell'istituto e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di ogni mese.
- ☐ Applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte della concessionaria inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla corretta esecuzione del servizio .
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

- ☐ Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
- Cessione di azienda, fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.
- Mancato versamento al Comune del canone annuo per oltre 12 mesi.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale darà per iscritto alla concessionaria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione Comunale, a rivalersi su eventuali crediti della concessionaria nonché sulla cauzione prestata e sulle linee di credito dedicate. La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione Comunale di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno alla concessionaria, con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO- SUBAPPALTO.

A pena di nullità, è vietato alla concessionaria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

ART. 25 CONTROVERSIE-FORO COMPETENTE

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Macerata. E' escluso l'arbitrato.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, saranno a carico del concessionario

ART. 27 PRIVACY

Il concessionario dovrà applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel D. Lgs. 196/2003 nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato

ART. 28 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia.